

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 1/22

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres. Camillo TATOZZI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons. Claudio GUERRINI (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 18 gennaio 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Giuseppe Giacomo MONZANI, licenze nn.rr 425924 e 441226.

FATTO

Con provvedimento n.31 datato 22 novembre 2021, rimesso a questo Tribunale in data 23 novembre 2021, la Procura Federale deferiva il licenziato Giuseppe Giacomo MONZANI per violazione degli artt. 8.1, 8.4 e 8.5 RSN, chiedendo, contestualmente, che venisse applicata la pena della sospensione delle licenze per un periodo di giorni 30 (trenta) e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Nel dettaglio, va posto in evidenza come il provvedimento della Procura summenzionato sia stato indotto da una previa segnalazione, con richiesta di deferimento, avanzata dal Commissario Sportivo Karting, Emanuela MASSA, presente alla manifestazione denominata "14^ Trofeo d'estate" tenutasi domenica 11 luglio 2021 presso la pista Winner, sita in Nizza Monferrato (AT). Nel documento, il predetto Commissario rappresentava come il giorno precedente alla competizione (sabato 10 luglio) si fossero presentati nella sede dell'ufficio i sigg. Carlo PASSERI e Massimo PISELLI - entrambi licenziati, rispettivamente con licenza nr 303290, il primo, e nr 397957, il secondo - per segnalare un comportamento irrispettoso del MONZANI nei confronti

del PASSERI; la relazione riportava anche il successivo intervenuto rammarico manifestato direttamente dal MONZANI al Commissario MASSA.

Nella stesso documento, infine, il predetto Commissario riferiva che il fatto era stato segnalato anche dal proprietario dell'impianto – Massimo WISER - nonché da altro licenziato, Mauro POZZI , licenza nr 471203 e che, nonostante la cennata, deprecabile situazione, nessun comportamento antisportivo fosse intervenuto durante lo svolgimento della competizione ufficiale. I fatti, infine, sono stati richiamati in una ulteriore nota del ripetuto Commissario MASSA, recante tra l'altro le dichiarazioni del POZZI, il quale evidenziava, a suo parere, un atteggiamento "un po' nervoso" del MONZANI in occasione delle gare partecipate dal di lui figlio Leonardo.

In rapporto alle cennate circostanze, la memoria difensiva del MONZANI evidenzia una ritenuta indeterminatezza delle contestazioni rivolte all'incolpato, da cui la richiesta di rigetto della domanda accusatoria, ovvero, in via subordinata, la pronuncia di un invito, rivolto al MONZANI, a comportamenti, nel futuro, più consoni, fatta salva, nel diverso avviso da parte del Tribunale, l'applicazione, in subordine, della sanzione minima, con sospensione condizionale della medesima.

Nell'odierna Udienza, la Procura ha confermato il proprio orientamento, come da atto di deferimento, ribadendo la violazione degli artt. 8.1,8.4 e 8.5 del RSN e chiedendo la sospensione delle licenze per un periodo di giorni 30 (trenta), oltre all'ammenda di 500 (cinquecento) euro, in applicazione degli artt. 227.4, 227.11 e 227.12 RSN.

DIRITTO

Tutto ciò premesso, questo Tribunale sottolinea come il comportamento dei licenziati debba costantemente ispirarsi ai criteri ed i principi di etica sportiva, insiti e connaturati allo specifico sistema ordinamentale; sistema che impone negli atteggiamenti assunti - visti gli art. 8, 8.1, 8.4, 8.5 RSN- costante lealtà, correttezza, spendibilità di espressione, permanente tutela dell'integrità fisica e morale, irreprensibilità negli atti adottati quando possano riflettersi sulla reputazione, sull'immagine e/o sulla dignità personale di soggetti e/o istituzioni.

In rapporto a tale contesto di fondo, il comportamento del MONZANI, anche per la convergente, multipla valutazione di plurimi soggetti, tutti partecipi del sistema automobilistico, tutti soggetti ad un unico Codice di Comportamento, e, quindi, tutti parimenti sensibili verso una compiuta interpretazione degli obblighi e dei divieti, si è manifestato per un contenuto di indubbia repressibilità, secondo un livello di trasgressione avvertito, peraltro, dallo stesso protagonista, in misura tale da suggerire l'avvenuto riporto di spontanee scuse nei confronti di chi ritenuto leso. Di qui la responsabilità dell'incolpato riconducibile all'inosservanza della disciplina surrichiamata, responsabilità resa più significativa dalla considerazione che il comportamento del MONZANI si è manifestato in un contesto, il Karting, ove la frequentazione ordinaria da parte di giovani in formazione, deve suggerire atteggiamenti più attenti, emblematicamente referenziali verso lo sviluppo di assunzioni esemplarmente positive .

Ciò detto, tenuto conto, tuttavia, del proficuo ed attivo ravvedimento testimoniato ripetutamente, in diverse occasioni, dal MONZANI, in rapporto al dettato degli artt. 8, 8.1, 8.4 e 8.5, RSN, visto l'art.227, commi 4, 11 e 12, RSN, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione dell'ammenda di euro 250.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Giuseppe Giacomo MONZANI (licenze nn.rr 425924 e 441266) responsabile dell'incolpazione a lui contestata e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 250.

Deciso in videoconferenza, il 18 gennaio 2022

IL COMPONENTE ESTENSORE

Gen. Ugo MARCHETTI

IL PRESIDENTE

Avv. Camillo TATOZZI

IL SEGRETARIO

Dr. Francesco PANTANO